

49) D.P.C.M. 18 maggio 2020

L'ingresso del Paese nella c.d. fase due ha determinato la fine del lockdown e l'adozione di misure volte, allo stesso tempo, a impedire l'accendersi di nuovi focolai ed a porre un argine alla grave crisi di liquidità che affligge, oramai, le imprese di quasi tutti i comparti produttivi.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 sono state allentate le limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini pur persistendo i controlli per i soggetti in entrata o in transito nel Paese.

Procederemo all'analisi del decreto in modo rapido, soffermandoci sulle disposizioni maggiormente incisive.

Art. 1

lett. a) L'art. 1 del decreto prevede l'obbligo di non uscire dal proprio domicilio qualora si manifestino sintomi da infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5° C.

lett. b) è garantito l'accesso al pubblico a parchi, ville e giardini pubblici previo rispetto del divieto di assembramento –previsto nel decreto-legge 16 maggio n. 33 all'art. 1, comma 8, primo periodo¹ – nonché la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

lett. c) I genitori accompagnatori dei bambini negli spazi di gioco e gli organizzatori di centri estivi (che potranno aprire, salvo diverse disposizioni regionali, **dal 15 giugno 2020**) dovranno rispettare quanto previsto dall'**allegato 8** del decreto in commento contenente le linee guida stilate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

lett. d) L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita anche presso aree attrezzate e parchi pubblici con obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

¹ cfr. "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

Lett. e) Il decreto ha previsto la ripresa delle sessioni di allenamento di atleti professionisti e non, di sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

È ammesso lo spostamento tra regioni degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP previa convocazione della federazione di appartenenza.

Lett. f) Riaprono anche palestre, piscine, centri e circoli sportivi e simili a partire dal **25 maggio 2020**. Tali esercizi dovranno seguire le linee guida che saranno emanate dall'Ufficio per lo Sport, ferma restando la possibilità per le Regioni di posticipare la data di cui sopra e di dettare linee guida idonee alla situazione epidemiologica nei loro territori ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33².

Lett. g) Le federazioni sportive nonché anche le associazioni, i circoli e le società sportive, anche non associate ad alcun organismo sportivo riconosciuto, sono tenuti a adottare dei protocolli interni per tutelare la salute di gestori degli impianti, atleti e frequentatori ad ogni titolo dei predetti luoghi.

Lett. i) Le manifestazioni pubbliche saranno consentite in sola forma statica, sempre con rispetto delle condizioni della distanza di sicurezza interpersonale e delle misure previste dall'art. 18 del T.U.L.P.S. che impone ai promotori di una riunione in luogo pubblico di avvisare il Questore almeno tre giorni prima della manifestazione.

Lett. m) La riapertura di cinema, sale teatrali e da concerto è fissata per il **15 giugno 2020**. Gli spettacoli saranno svolti garantendo la vendita di posti preassegnati e distanziati almeno di un metro. Le Regioni possono fissare un'altra data in relazione alla situazione epidemiologica ma l'attività degli spettacoli è comunque realizzata nel rispetto delle linee guida previste dall'**allegato 9** al decreto in commento.

² Cfr. "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16"

Restano chiuse discoteche, sale da ballo, congressi e fiere e, in generale, tutti gli eventi che possano implicare la formazione di assembramenti.

Let. n) e o) I luoghi di culto delle diverse confessioni religiose potranno essere nuovamente aperti ai fedeli. Le modalità di accesso dovranno comunque impedire il formarsi di assembramenti in relazione all'ampiezza e delle caratteristiche dei luoghi di culto. Le funzioni religiose dovranno essere svolte nel rispetto delle linee guida di cui agli **allegati 1-7** del decreto in commento.

Let. p) Musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio potranno riaprire contingentando l'accesso del pubblico e garantendo il rispetto delle norme sul distanziamento. I soggetti gestori devono tener conto delle misure stabilite dalle Regioni e Province autonome e potranno individuare nuovi protocolli interni e misure organizzative al fine di tutelare l'utenza, i lavoratori in base alla natura dei luoghi e delle attività svolte.

Let. q) Tutti i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 65/2017 e le attività didattiche nelle scuole di ogni grado e ordine, nonché la sospensione della frequenza nelle attività di formazione superiore quali Università, master, convegni nonché le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica ferma la possibilità di svolgere lezioni ed esami con modalità a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale ed i corsi per medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni medica e sanitaria potranno continuare anche con modalità non in presenza.

La **lett. s)** stabilisce che l'utilizzo di **biblioteche, laboratori e degli altri luoghi in cui svolgere attività di esercitazione pratica** potrà essere ripreso successivamente al ripristino della normale funzionalità previa adozione di misure organizzative e di prevenzione volte a ridurre al minimo il rischio di contagio.

Inoltre, Università, Istituti di Alta Formazione e gli enti pubblici di ricerca dovranno assicurare la presenza del personale previsto dall'art. 87, co. 1, lett. a) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

A partire dal **20 maggio 2020** si potranno tenere le prove tecniche e pratiche negli uffici della motorizzazione e dalle autoscuole secondo le modalità che verranno dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Let. u) Le amministrazioni di appartenenza potranno modulare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione della polizia e forze armate che erano già in corso alla data del 9 marzo 2020 ma che erano stati sospesi o erano continuati con modalità telematiche ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Let. v) e z) Rimane vietato organizzare convegni, riunioni, meeting ed eventi sociali nonché le attività di centri benessere, termali, centri culturali e sociali.

Let. bb) e cc) È vietato l'accesso agli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei pronto soccorso salve diverse indicazioni del personale sanitario preposto mentre, nelle RSA e nelle strutture riabilitative e residenziali per anziani nonché negli ospizi, le modalità di accesso ai parenti e ai visitatori saranno stabilite dalla direzione sanitaria della struttura.

Let. dd) Le **attività commerciali al dettaglio** potranno riaprire al pubblico a condizione che svolgano il servizio facendo rispettare, ad utenza e ai lavoratori, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, contingentando l'accesso ai locali e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle singole regioni e delle linee guida di cui all'**allegato 11** del decreto in commento.

Let. ee) Le **attività di ristorazione** potranno aprire solo dopo positiva valutazione delle Regioni in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei loro territori.

Let. gg) Sempre Regioni e Province autonome dovranno adottare specifici protocolli, sia regionali che nazionali, in coerenza con quanto previsto dall'**allegato 10**. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in ospedali ed aeroporti e garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività di trasformazione agro-alimentare, zootecnico ivi comprese le filiere collegate che forniscono beni e servizi.

Lett. ll) Per quanto attiene alle attività professionali il decreto raccomanda di attuare al massimo il lavoro agile, sia per il personale operativo che per i dipendenti, di adottare specifici protocolli anticontagio e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali e che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Lett. mm) Gli **stabilimenti balneari** potranno riaprire al pubblico solo previa valutazione delle singole Regioni e nel rispetto di quanto previsto dall'**allegato 10**. Le Regioni potranno sul punto adottare specifici protocolli inerenti a diversi aspetti tra i quali le modalità di accesso agli stabilimenti da parte dell'utenza e dei fornitori esterni, le modalità di esercizio delle attività sportive e ludiche nonché la distribuzione ed il posizionamento tra i bagnanti

Lett. nn) Le **attività ricettive** potranno riaprire al pubblico a condizione che si possa far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale negli spazi comuni e garantire il rispetto dei protocolli predisposti dalle Regioni – che potranno disciplinare specificatamente, tra le altre, modalità di accesso, ricevimento, assistenza degli ospiti nonché misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni, modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio – e dell'**allegato 10** del decreto in commento (**lett. nn**)).

Art. 2

L'**art. 2 del decreto** rimanda ai protocolli già analizzati nella **pillola 46³** per i settori dell'edilizia, dei trasporti e della logistica nonché a quello generale per tutti gli ambienti di lavoro (**allegati 12, 13 e 14**).

Art. 4

Relativamente agli ingressi nel territorio nazionale mediante trasporto di linea, l'**art. 4 del decreto** prevede l'obbligo per il viaggiatore, anche asintomatico, di consegnare al vettore **un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000** recante la precisa indicazione dei **motivi di viaggio**, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto Rilancio

³ <http://www.militerni.it/wp-content/uploads/2020/04/Pillola-46.pdf>

agli artt. 1, commi 4 e 5 e 6, **l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora dove verrà svolta in Italia il periodo di isolamento fiduciario** nonché i **dati del mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere tale indirizzo** ed un indirizzo telefonico.

Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a raggiungere il luogo ove svolgere l'isolamento fiduciario, dovrà contattare immediatamente il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio che stabilirà le modalità e il luogo dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario a totale carico del viaggiatore.

Gli obblighi di comunicazione all'A.S.L. sussistono anche nei confronti di chi abbia effettuato l'ingresso nel Paese con mezzo di trasporto privato e che sia asintomatico.

Il **comma 8** dell'articolo disciplina le operazioni da compiere dai servizi di sanità pubblica relativamente alla prescrizione del periodo di permanenza domiciliare per i viaggiatori.

Oltre all'assunzione di informazioni sulle zone di soggiorno e sul percorso di viaggio svolto dal viaggiatore nei quattordici giorni precedenti, il personale prevede anche al **rilascio della dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica, si pone il viaggiatore in quarantena precauzionale specificando data di inizio e fine.**

Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi indicati dal **comma 9**:

- agli equipaggi ed al personale viaggiante;
- ai cittadini e residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito ed Irlanda del Nord;
- al personale sanitario in ingresso per lo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso ed in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro;
- al personale di imprese aventi sede secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative non superiori a 72 ore;

- ai movimenti da/per la Repubblica di San Marino o la Città del Vaticano;
- ai funzionari e agenti UE, agenti diplomatici, personale tecnico-amministrativo di missioni diplomatiche, impiegati consolari;
- ad alunni e studenti che svolgono corso di studi in Stato diverso da quello residenza, abitazione o dimora.

Art. 5

L'art. 5 prevede una serie di deroghe a quanto previsto dall'art. 4.

Per le motivazioni di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 33/2020⁴, nei casi di transito o soggiorno di breve durata in Italia della durata massima di 72 ore, prorogabili per 48 ore è previsto l'obbligo di fornire al vettore (o al Dipartimento prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente, se l'ingresso nel territorio del Paese è effettuato con mezzo privato) l'autodichiarazione indicante i motivi di viaggio, l'indirizzo di abitazione o dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il recapito telefonico.

Tale autodichiarazione comporterà l'assunzione degli obblighi di:

- lasciare il Paese immediatamente allo scadere delle 72 ore o del periodo concesso per le specifiche esigenze o, in alternativa, quello di iniziare un periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni;
- segnalare immediatamente l'insorgere di sintomi da COVID-19 al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente.

Il vettore o l'armatore sarà tenuto a **controllare la temperatura dei passeggeri**, vietando lo sbarco in caso di accertamento di stato febbrile o nel caso di documentazione non completa. Inoltre, dovranno adottare le misure di cui al Protocolli di cui agli **allegati 14 e 15**.

⁴ Cfr. "Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali".

In caso di mezzo di trasporto terrestre privato, anche se utilizzato soltanto se per transitare per il Paese, vige l'obbligo di comunicare il proprio ingresso all'A.S.L. competente per territorio e di non rimanere nel territorio del Paese per più di 24 ore prorogabili di altre 12.

In caso di impossibilità di lasciare il territorio dello Stato nei tempi stabiliti si dovrà dar inizio al periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni.

Le disposizioni di cui al comma 5 non trovavano applicazione nei casi di cui all'art. 4, comma 9.

Art. 6

L'**art. 6** adotta nuove disposizioni in materia di spostamento da e per l'estero prevedendo che a partire dal **3 giugno 2020** saranno abolite le limitazioni allo spostamento soltanto da e per:

- gli Stati UE;
- gli Stati membri dell'accordo di Schengen;
- Regno Unito ed Irlanda del Nord;
- Andorra e Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno 2020 i restanti movimenti restano vietati e potranno essere effettuati solo per comprovate esigenze lavorative e di salute caratterizzate da assoluta urgenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, le disposizioni degli artt. 4 e 5 si applicano esclusivamente a persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 6 o che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni precedenti.

Art. 7

L'**art. 7** sospende tutti i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Inoltre, tutte le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi da crociera italiane non potranno imbarcare ulteriori passeggeri in aggiunta a quelli già presenti fino al termine della crociera in svolgimento.

A bordo dovranno essere apprestate tutte le misure di prevenzione sanitaria.

All'atto di sbarco nei porti italiani:

- a) i passeggeri aventi residenza, domicilio, dimora abituale in Italia, dovranno comunicare immediatamente il loro ingresso sul territorio dello Stato al Dipartimento prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente e saranno tenute ad osservare il periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni;
- b) i passeggeri di nazionalità italiana ma residenti all'estero dovranno comunicare immediatamente il loro ingresso sul territorio dello Stato al Dipartimento prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente e saranno tenute ad osservare il periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni presso la località da essi indicata al momento dello sbarco in Italia. In alternativa potranno chiedere di essere trasportati presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore;
- c) i passeggeri con nazionalità straniera dovranno immediatamente essere trasportati presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

Tali disposizioni si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza.

I passeggeri di cui alle lett. a) e b) saranno obbligati a raggiungere la propria residenza, domicilio o dimora abituale in Italia subito dopo essere sbarcati.

Art. 8

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo e lacuale e nelle acque interne sono espletate in base a quanto previsto degli **allegati**

14 e 15 al decreto.

Militerni & Associati

Dott. Mario Minucci